

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

## DETERMINAZIONE

N. A01728 del 07/03/2012

Proposta n. 3868 del 07/03/2012

**Oggetto:**

Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura "Investimenti". Annualità 2012

**Proponente:**

Estensore	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile del procedimento	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:**

**Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura “Investimenti”. Annualità 2012.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

*SU PROPOSTA* del Dirigente dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

*VISTA* la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii., recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale Regionale*”;

*VISTO* il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

*VISTO* il Decreto dirigenziale n. A12122 del 30-12-2011 con il quale viene delegato, ex art. 166 del r.r. 1/2002, al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio relative, tra l'altro, ai procedimenti relativi all'O.C.M. Vino in applicazione del Reg. (CE) 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 555/2008;

*VISTO* il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l'articolo 103 duovicies;

*VISTO* il regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 “Investimenti”;

*VISTO* il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20/09/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

*VISTA* la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 06/05/2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20/05/2003;

*VISTA* la Comunicazione 2004/C 244/02 della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

*VISTO* il regolamento (CE) n. 73/2009 ed in particolare l'articolo n. 31 riguardante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali;

*VISTO* il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 04/03/2011, n. 1831 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del

Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura Investimenti;

*CONSIDERATO* che ai sensi del sopra citato decreto n. 1831 del 04-03-2011 le Regioni determinano l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;

*VISTO* il Programma Nazionale quinquennale di Sostegno al settore vitivinicolo notificato dal MIPAAF alla Commissione europea con la nota ministeriale 30/06/2008 prot. n. 1488 e ss. mm. e ii.;

*VISTE* le modifiche al programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo relativo all'annualità 2011 trasmesse alla Commissione europea con nota del MIPAAF prot. n. 6453 del 25 giugno 2010;

*VISTA* la modifica del PSR approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura di consultazione scritta avviata il 15 aprile 2011 (nota prot. n. 478/SP) e conclusa il 4 maggio 2011 (nota prot. n. 190099/DA/10/18);

*VISTA* la Determinazione n. A6682 del 28-06-2011 avente ad oggetto: "Reg. CE 1698/2005 – PSR 2007/2013 del Lazio. Bandi pubblici DGR 412/2008 e ss. mm. ii. - Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", Bando singolo e Progettazione Integrata Aziendale (c.d. Pacchetto giovani) - Seconda, Terza e Quarta Sottofase temporale -. Approvazione degli elenchi riepilogativi regionali includenti le valutazioni istruttorie di ammissibilità delle domande di aiuto che presentano operazioni, a carattere parziale o totale, riconducibili ad almeno una delle fasi di lavorazione, trasformazione o commercializzazione del prodotto del comparto vitivinicolo";

*VISTA* la D.G.R. n. 186 del 6-05-2011 con la quale si adotta nella Regione Lazio, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la Misura "Investimenti" prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, in attuazione dei Regg. (CE) n. 1234/07 e n. 555/08 e del sopra citato D.M. n. 1831 del 4/03/2011 e si rinvia al Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, tra l'altro, l'approvazione di appositi provvedimenti necessari ad attuare la Misura "Investimenti" ivi compresi quelli per la presentazione delle domande;

*VISTA* la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2012, disposta con decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 7462 del 10-11-2011;

*VISTA* la nota della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio n. 28175 del 23-01-2012 inviata all'Ufficio Coordinamento Commissione Politiche Agricole e p.c. al Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari e ad Agea Organismo Pagatore con la quale viene comunicata la rimodulazione della ripartizione dei fondi assegnati alla Regione Lazio nell'ambito della dotazione finanziaria del Piano Nazionale di Sostegno del Vino nell'anno 2012;

*CONSIDERATO* che nella sopra citata nota 28175 del 23-01-2012, a seguito di rimodulazione, viene assegnata alla Misura Investimenti la dotazione finanziaria di €2.929.452,76 per l'annualità 2012;

*VISTA* la Determinazione n. A8245 del 05-08-2011 avente ad oggetto: "Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. DGR n. 186 del 06-05-2011. Misura Investimenti. Annualità 2011. Approvazione degli elenchi regionali delle domande di aiuto ammesse. Autorizzazione al finanziamento. Adozione del modello del "Provvedimento di concessione dell'aiuto". Con la quale sono state tra l'altro ammesse a finanziamento n. 7 domande di aiuto biennali per un importo totale del contributo finanziato pari a 1.306.298,72;

*CONSIDERATO* che, relativamente alle domande biennali già finanziate nel 2011, l'importo da liquidare con la dotazione finanziaria relativa al 2012 è pari a € 1.185.289,60 quale somma riconducibile al finanziamento del contributo spettante alla domande biennali (€1.306.298,72) meno l'importo relativo all'erogazione degli anticipi già avvenuta nel 2011 (€121.009,12);

*CONSIDERATO* che l'importo disponibile per il finanziamento delle domande presentate nel 2012 è pari a €1.744.163,16 quale somma ottenuta sottraendo alla dotazione finanziaria di €2.929.452,76 per l'annualità 2012 l'importo di € 1.185.289,60 di cui sopra;

*VISTA* la Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2011.265 del 7-04-2011 avente ad oggetto “Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli investimenti”;

*VISTA* la Circolare di AGEA Ufficio Monocratico n. 26 del 20 maggio 2011 avente il seguente oggetto: “Misura Investimenti del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 modificato con Reg. (CE) n. 491/2009 - Campagna 2010/11”;

*VISTE* le Circolari di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2012.014 del 16-01-2012 e prot. n. ACIU.2012.026 del 24-01-2012 aventi entrambe ad oggetto “Circolare prot. n. ACIU.2011.265 del 7 aprile 2011. Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli investimenti. Anticipazione del termine di presentazione delle domande”;

*VISTO* il Decreto ministeriale 20 dicembre 2006 recante “Disciplina della Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura”;

*VISTO* il Decreto ministeriale 04 dicembre 2008 che modifica il predetto D.M. 20/12/2006 ed in particolare l'articolo n. 5 (Clausola compromissoria);

*VISTA* la Determinazione n. 72 del 18 novembre 2010 di AGEA Ufficio Monocratico riguardante l'inserimento della “clausola compromissoria” di cui all'articolo n. 5 del Decreto MIPAAF 4 dicembre 2008 in tutti gli atti amministrativi che comportano l'erogazione di risorse previste dalla Politica Agricola Comune;

*CONSIDERATO* che, ai sensi dell'articolo 2 comma 6 del DM n. 1831/2011 è necessario che la Regione Lazio adotti i provvedimenti utili per l'applicazione della Misura degli Investimenti con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità al contributo e ai criteri di priorità;

*CONSIDERATO* che, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del DM n. 1831/2011, il MIPAAF verifica la conformità dei provvedimenti regionali alla normativa comunitaria entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;

*RITENUTO* di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, il documento recante “Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura Investimenti. Annualità 2012” di cui all'Allegato A;

*RITENUTO* di rendere direttamente applicabili nella Regione Lazio eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico relative alla Misura Investimenti senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

## DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente determinazione,

1. di approvare il documento recante “Reg. (CE) n. 1234/2007 e Reg. (CE) n.555/2008. Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. D.M. del M.I.P.A.A.F. n. 1831 del 04/03/2011. DGR n. 186 del 06-05-2011. Disposizioni Regionali Applicative della Misura Investimenti. Annualità 2012” di cui all’Allegato A;
2. di rendere direttamente applicabili nella Regione Lazio eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico relative alla Misura Investimenti senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte del Dipartimento Istituzionale e Territorio.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente determinazione, unitamente all’allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it)

**Il Direttore  
della Direzione Regionale  
Agricoltura  
Dr. Roberto Ottaviani**

**Allegato A composto di n. 21 pagine**



## **REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE DEI  
PRODOTTI LOCALI**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**REG. (CE) N. 1234/2007 E REG. (CE) N. 555/2008**

**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO  
D.M. DEL M.I.P.A.A.F. N. 1831 DEL 04/03/2011  
DGR N. 186 DEL 06-05-2011**

**DISPOSIZIONI REGIONALI APPLICATIVE DELLA  
MISURA INVESTIMENTI**

**ANNUALITÀ 2012**

## ***INDICE***

- Premessa
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 5 - Termini e modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 6 - Interventi e spese ammissibili
- Articolo 7 - Documentazione
- Articolo 8 - Domande di rettifica
- Articolo 9 - Realizzazione dell'investimento
- Articolo 10 - Rinuncia della domanda di aiuto
- Articolo 11 - Agevolazioni previste
- Articolo 12 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 13 - Dotazione finanziaria
- Articolo 14 - Rendicontazione della spesa e pagamenti
- Articolo 15 - Ulteriori disposizioni
- Articolo 16 - Clausola compromissoria

## PREMESSA

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 e della D.G.R. n. 186 del 6 MAGGIO 2011, tenuto conto della modifica del PSR approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura di consultazione scritta avviata il 15 aprile 2011 (nota prot. n. 478/SP) e conclusa il 4 maggio 2011 (nota prot. n. 190099/DA/10/18) e in accordo con la Circolare Agea Ufficio Monocratico n. 26 del 20 maggio 2011 con il presente Provvedimento sono dettate le **Disposizioni Regionali Applicative (DRA)** per la Misura “Investimenti”, annualità 2012 prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore del vino.

**L'amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria così come previsto dell'articolo 2 comma 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011.**

**In caso di eventuale modifica, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.**

## ARTICOLO 1

### *Obiettivi e Finalità*

La Misura “Investimenti” introduce un regime di sostegno per le imprese situate nel territorio della Regione Lazio che realizzano investimenti funzionali all'incremento del rendimento globale dell'impresa del settore vitivinicolo, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e raggiungimento di una maggiore competitività.

È concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino riguardanti i seguenti aspetti:

- la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.s., m.m. e i.i. ;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/07 e s.s., m.m. e i.i..

## ARTICOLO 2

### *Ambito territoriale di intervento*

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Lazio.

## ARTICOLO 3

### *Requisiti e condizioni di ammissibilità*

Possono accedere al premio, ai sensi dell'art. 3, del DM 4 marzo 2011, n. 1831,

1. le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a

**REGIONE LAZIO** – Assessorato Alle Politiche Agricole e Valorizzazione Dei Prodotti Locali Pagina 3 di 21

2. le imprese cui non si applica l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro. Per tali imprese l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

la cui attività sia:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- d) in via prevalente, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato ai fini della sua commercializzazione.

Non sono ammessi soggetti che effettuano a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino finito.

Sono escluse le imprese per le quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione 2003/361/UE che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

**Le imprese richiedenti di cui ai punti 1. e 2. accedono al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (CE) n. 436/09**

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà\*.

Per le domande biennali il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione della domanda la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

- pagamento a collaudo dei lavori, ovvero
- pagamento con anticipo - su cauzione - prima della conclusione dei lavori.

**Non sono ammessi anticipi per gli investimenti di durata annuale.**

---

10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

\* Ai sensi della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004* la Commissione ritiene che per impresa in difficoltà si intende una impresa che soddisfa le seguenti condizioni: non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

**Le domande biennali potranno essere finanziate solo dopo l'approvazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) con il quale vengono stanziati i fondi relativi alla Misura Investimenti per l'anno 2013.**

**Di conseguenza solo se tale decreto verrà approvato in tempo utile per l'approvazione della Determinazione di finanziamento e per il rilascio dell'atto di concessione sarà possibile presentare la domanda di anticipo per le domande biennali.**

**In caso contrario non sarà possibile presentare domanda di anticipo neanche per le domande biennali.**

**L'importo dell'anticipo non può superare il 20% dell'importo del contributo ammesso a finanziamento.**

In caso di pagamento con anticipo il richiedente provvede - successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. (CE) n. 2220/1985.

Sia per le domande annuali che per quelle biennali non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL)/acconti.

Non è prevista la presentazione di progetti collettivi.

**Per gli interventi di cui al successivo articolo n. 6 le imprese vitivinicole possono presentare domanda solo sulla Misura Investimenti di cui al presente provvedimento e non possono presentare domanda sulle misure 121 e 123 del PSR Lazio.**

Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima campagna vitivinicola, due domande di aiuto di cui una per progetti annuali e una per progetti biennali.

**Le imprese vitivinicole che hanno presentato domanda biennale sulla Misura Investimenti nell'annualità precedente possono procedere all'inoltro di una nuova domanda di aiuto nella presente annualità solo nel caso in cui sia stata effettuata la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti e siano stati presentati alla competente Area Settore Provinciale Agricoltura tutti i documenti in formato cartaceo relativi alla richiesta di pagamento.**

**Le imprese vitivinicole che hanno presentato domande sulle Misure 121 e 123 del PSR Lazio (bando singolo, pacchetto giovani e PIF) relativamente al comparto vitivinicolo e per uno o più degli interventi di cui al successivo articolo n. 6 del presente provvedimento possono presentare la domanda sulla Misura "Investimenti" OCM Vino solamente nel caso in cui:**

- 1. abbiano già effettuato nell'ambito del PSR la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento;**
- 2. abbiano presentato rinuncia alla domanda presentata sulle Misure 121 e 123 del PSR Lazio.**

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Modalità per la presentazione delle domande:***

Per la presentazione della domanda è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 , n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e , n.

ACIU.2011.678 del 25 novembre 2011 e n. ACIU.2011.679 del 25.11.2011 utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente.

I soggetti che intendono presentare domanda devono inoltre essere iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e devono essere titolari di Partita IVA.

La domanda di aiuto deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Il produttore deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it):

- ◇ per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;
- ◇ con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Lazio sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione regionale. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora il richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione dell'OP AGEA.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)). Eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

**Al riguardo si evidenzia che, all'interno del programma per l'inserimento della domanda presente sul portale SIAN, occorre procedere prima alla stampa definitiva e poi al rilascio della domanda. (N.B.: la sola stampa della domanda, senza aver poi proceduto al rilascio informatico, non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).**

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate domande per:

- **“Progetti annuali”** per investimenti da completare entro il **31 agosto 2012** e comunque prima dell'effettuazione del controllo in loco previsto dalla circolare di Agea Coordinamento n. 265 del 07-04-2011;

- **“Progetti biennali”** per investimenti da completare entro il **31 agosto 2013**.

**Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima campagna vitivinicola, al massimo due domande di aiuto di cui una per progetti annuali e una per progetti biennali.** Le domande di aiuto per investimenti di durata annuale e le domande di aiuto per investimenti di durata biennale presentate nella stessa annualità dallo stesso richiedente devono contenere operazioni differenti.

Nella compilazione della domanda di aiuto è necessario altresì indicare la durata annuale o biennale dell'investimento.

Una volta presentata la domanda di aiuto, se sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di rettifica di cui al successivo articolo n. 8, non è possibile convertire una domanda da annuale in biennale e viceversa.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*;
- *'Domanda di rettifica'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire.

#### **ARTICOLO 5**

##### ***Termini e modalità per la presentazione delle domande***

Il termine ultimo per la stampa e il rilascio informatico delle domande di aiuto e delle domande di rettifica eseguiti unicamente utilizzando la specifica funzionalità on-line messa a disposizione dall'OP AGEA sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it) è fissato al **02 aprile 2012**.

**Le domande di aiuto e di rettifica rilasciate oltre il termine del 02 aprile 2012 non sono ricevibili.**

L'originale della stampa definitiva della domanda inserita secondo le modalità di cui sopra e per la quale è stato effettuato il rilascio informatico, deve essere sottoscritta dal richiedente e presentata, unitamente alla documentazione tecnica di cui al successivo articolo 7, **entro le ore 14.00 del 12 aprile 2012**, a cura del CAA o dal tecnico abilitato dalla Regione, presso le sedi regionali incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, competenti per territorio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento.

La domanda sottoscritta dal richiedente unitamente alla documentazione tecnica di cui al successivo articolo 7 può anche essere inviata a mezzo raccomandata a/r, entro il 12 aprile 2012 all' Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio. Per il rispetto dei termini di presentazione delle domande fa fede la data del timbro postale di spedizione.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità circa la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque per fatti dovuti a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dall'avviso di ricevimento della raccomandata.

Di seguito si indicano gli indirizzi:

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone - Via Adige 41  
03100 FROSINONE;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Latina - Via Villafranca  
2/D 04100 LATINA;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Rieti - Via Raccuini 21/A  
02100 RIETI;

- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A  
00185 ROMA;
- Regione Lazio – Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80 ,  
01100 VITERBO.

Il CAA o il tecnico abilitato devono trattenere una copia della domanda e dei relativi allegati.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione.);
- il codice identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

## **ARTICOLO 6** ***Interventi e spese ammissibili***

### **Settori di intervento**

Il sostegno è concesso nell'ambito del solo comparto vitivinicolo.

### **Tipologia degli interventi ammissibili**

#### **⇒ investimenti materiali:**

1. realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale. Sono comprese le spese per strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici;
2. acquisto di macchinari e impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, macchine e attrezzature nuove, comprese quelle informatiche e i relativi programmi, impiegati nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli;
3. spese per attrezzature e arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici per un importo complessivo non superiore al 10% dell'investimento globale richiesto.

#### **⇒ investimenti immateriali**

1. Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto;
2. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica;
3. Spese generali.

Le spese per investimenti immateriali devono essere connesse agli investimenti materiali e non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 30% degli investimenti materiali.

Le spese generali relative agli onorari di consulenti (agronomi, architetti, ingegneri, ecc.) sono ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del **10 % per lavori e opere edili**;
- fino ad un massimo del **5 % per tutti gli altri investimenti ammissibili diversi da lavori ed opere edili**.

Nell'ambito delle percentuali relative alle spese generali di cui sopra, la spesa massima ammissibile corrisponde alla spesa massima richiesta in domanda.

### **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili spese per :

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
- acquisto di fabbricati per le operazioni di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;
- acquisto di terreni;
- interventi per l'adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;
- interventi di sostituzione, così come definiti all'art. 2 punto 17) del Reg (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medio imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli" e specificati nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" del PSR 2007-2013 approvato con D.G.R. n. 412/2008 e s.s. m.m. e i.i.;
- manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti;
- acquisto di macchinari ed impianti usati;
- acquisti di motrici di trasporto, fatto salvo l'acquisto di mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci all'interno della cantina (N.B. non sono ammesse ad esempio trattrici agricole o furgoni, ma sono ammessi ad esempio muletto);
- spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi extracomunitari;
- spese per acquisto di materiale normalmente ammortizzabile in un anno;
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese amministrative e per il personale;
- spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale e per i clienti;
- interessi passivi;

- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- IVA.

### **Limitazioni e vincoli**

⇒ Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare i diversi stabilimenti.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento.

Gli investimenti che beneficiano dell'aiuto di cui al presente provvedimento sono soggetti **all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo**, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

In tale periodo non possono subire, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

### **ARTICOLO 7** ***Documentazione***

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni:

1. la forma giuridica dell'impresa richiedente;
2. le priorità richieste ai fini della graduatoria;
3. il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
4. le dichiarazioni probanti la classificazione e l'attività dell'impresa previste al quadro G del modello di domanda;
5. le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso previste dal Reg. 436/2009.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

6. **Dichiarazione resa ai sensi** dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 **attestante** il numero di persone impiegate nell'impresa nell'anno che precede la presentazione della domanda. In sostituzione possono essere presentate le Dichiarazioni Mensili obbligatorie (DM 10) che l'azienda invia all'INPS, tramite il "Software di Controllo DM10" contenente tutti i contributi versati per i dipendenti e da cui si evince anche il numero totale dei dipendenti impiegati in azienda sia a tempo determinato che indeterminato. Nei casi di impresa che non ha impiegato personale nell'anno che

- precede la presentazione della domanda occorre presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 attestante tale condizione.
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 dpr n. 445/2000) relativa alla regolare iscrizione alla competente CCIAA (riportare n. di iscrizione) e alla vigenza;
  8. **copia dell'estratto del bilancio dell'impresa** riferito all'anno che precede la presentazione della domanda dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nell'anno che precede la presentazione della domanda, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno che precede la presentazione della domanda per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
  9. **relazione tecnica** con la quale si dimostra che l'intervento comporta un miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, ed in cui si illustra il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte effettuate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto. La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:
    - ◇ organizzazione dell'azienda;
    - ◇ descrizione del progetto;
    - ◇ risultati economici dell'ultimo esercizio;
    - ◇ mercati serviti e piano delle vendite;
    - ◇ piano degli investimenti;
    - ◇ piano finanziario e fonti di finanziamento;
    - ◇ crono-programma degli investimenti;
  10. **planimetrie aziendali** riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, se ritenuto necessario, specifica documentazione fotografica;
  11. nel caso di interventi relativi alle opere edili dovrà essere allegata **copia del progetto esecutivo delle opere comprensivo di disegni tecnici e relazione tecnica debitamente timbrati dall'amministrazione comunale** presso i quali sono stati presentati;
  12. **Computo metrico estimativo** dei lavori redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese.
  13. per l'acquisto di macchine e attrezzature, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre **preventivi di spesa**. E' possibile la presentazione di almeno un preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice;
  14. in caso di acquisto di sole macchine e attrezzature occorre presentare il **certificato di agibilità delle strutture pre-esistenti in cui saranno installate le macchine e attrezzature**. Può essere accettata la richiesta di agibilità presentata al Comune competente a condizione che prima dell'ammissibilità venga presentato il certificato di agibilità o che siano trascorsi i termini previsti dall'articolo 25 del D.P.R. n. 380/2001.
  15. **concessioni, autorizzazioni, permessi**, pareri necessari in base ai quali **dovrà essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto**;  
Per ciò che attiene agli interventi strutturali l'immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con:
    - ⇒ **Permesso a costruire o D.I.A. o S.C.I.A.;**  
unitamente alla:
      - ⇒ **dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo** con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l'immediata cantierabilità dell'iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei

lavori strutturali che, nell'ambito del progetto presentato, possono essere realizzati con D.I.A. o S.C.I.A. ai sensi della normativa vigente, anche in assenza di permesso a costruire;

- 16. I richiedenti che non sono proprietari degli immobili (ad es. affittuati, usufruttuari o comodatari) oggetto dell'intervento** dovranno allegare la dichiarazione del proprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
17. Per le **forme giuridiche societarie**, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale:
- si richiamano:
    - l'atto costitutivo e/o lo statuto,
    - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
  - si approva il progetto;
  - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
  - si assumono gli impegni specificati nella domanda;
  - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
  - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso.
- Le cooperative, oltre a quanto sopra richiesto dovranno allegare l'elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo;
18. copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda del titolare o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
19. Documentazione prevista dall'articolo 12 del presente provvedimento relativa ai soli criteri per i quali si chiede l'attribuzione dei punteggi.

**E' possibile presentare solo domande di aiuto complete di tutti gli allegati previsti dai punti 1-18 in funzione della tipologia degli investimenti e dei soggetti richiedenti.**

**La mancanza della documentazione di cui sopra comporterà l'irricevibilità della domanda.**

Nel caso in cui uno o più dei documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione regionale può essere presentata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui si attesta in quale Area Settore Provinciale Agricoltura e per quale istanza i documenti sono stati presentati.

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione(campagna 2011-2012) previste dagli artt. 8 e 9 del Reg. 436/2009.

Al fine di comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2011/2012 è necessario presentare in allegato alla domanda anche la documentazione di cui all'elenco seguente:

**a. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare**

~ Certificazione medica attestante la lunga degenza o attestanti malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte;

*oppure*

~ Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento;

**b. Calamità naturale**

~ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

~ Provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato;

*oppure*

~ Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.) eventualmente accompagnato per specificazioni, da:

Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;

Perizia assicurativa;

**c. Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio**

~ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

~ **Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio;**

**d. Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole**

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc;

**e. Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola per colpa di terzi**

~ Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa;

~ Copia di atto proveniente dall'autorità pubblica o asseverato da terzi comprovante il fatto.

## ARTICOLO 8

### *Domande di rettifica*

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda di aiuto iniziale, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il tecnico abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di rettifica non può comportare un aumento del valore dell'investimento e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della presentazione della domanda di aiuto iniziale.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di rettifica deve essere trasmesso all'Area competente, a cura del soggetto che ne ha curato l'inserimento a portale SIAN, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di rettifica.

Le eventuali domande di rettifica devono essere presentate entro il **02 aprile 2012** o, qualora presentate su specifica richiesta degli Enti istruttori, entro la data da questi indicata nella nota di invito inoltrata al richiedente.

## **ARTICOLO 9** **Realizzazione dell'investimento**

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto MIPAAF n. 1831 del 4 MARZO 2011 **“l'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e ammesso a finanziamento e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto. Solamente in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali\*, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni”.**

**In caso non vengano realizzate tutte le operazioni incluse nella domanda l'aiuto non viene erogato.**

Pertanto, **il soggetto interessato deve includere nella domanda di aiuto le operazioni che è sicuro di portare a termine in tempo utile per ricevere il pagamento.**

### **Varianti**

**Per le domande annuali non sono ammesse varianti.**

**Per le domande biennali, sono ammesse varianti se vengono rispettate le seguenti condizioni:**

- devono **essere richieste alla competente Area Settore Provinciale Agricoltura entro e non oltre il 31 gennaio 2013;**

- l'iniziativa progettuale deve conservare la sua funzionalità complessiva e la coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente provvedimento;

- non possono in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario;

- non possono comportare uno spostamento dei termini temporali entro cui realizzare l'investimento;

- la richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;

- devono essere approvate dalla competente Area Settore Provinciale Agricoltura entro 60 giorni dalla loro presentazione;

- non devono comportare una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti all'interno di ciascun intervento e non tra interventi;

**- Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di un intervento non possono essere utilizzate per un altro intervento;**

- tranne che per i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui **all'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009** l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la **soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato;**

---

\* Ai sensi dell'articolo n. 31 del Reg. (CE) n. 73/2009 sono riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali:

a) decesso dell'agricoltore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

- qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità non può essere richiesta una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

### **Modifiche non sostanziali**

In quanto non considerate varianti, **sia per le domande biennali che per quelle annuali sono ammissibili modifiche non sostanziali** se sono coerenti con gli obiettivi del presente provvedimento e sono rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, **fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.**

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare una **variazione della spesa, in più o in meno, non superiore al 10% rispetto al costo totale dell'investimento ammesso.** La maggiore spesa rispetto a quanto ammesso a finanziamento rimane a carico del beneficiario.

Non sono ammissibili *modifiche delle categorie di spesa del quadro economico originario* e pertanto **possono essere consentite esclusivamente modifiche all'interno di ciascun intervento.**

**Le economie derivanti dalla realizzazione di un intervento non potranno essere utilizzate per consentire una maggiore spesa in altri interventi.**

La variazione dei prezzi di mercato, il cambio di fornitore e/o della marca della macchina/attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.

È possibile il cambio di preventivo purché venga fornita una specifica relazione giustificativa e purché si rispettino le condizioni di cui sopra.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità non sono ammesse modifiche che comportino una variazione del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio che ha permesso di collocarsi in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In sede consuntiva l'incaricato dell'accertamento finale verifica, tra l'altro, il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

**Ai sensi dell'articolo 19 del Reg. (CE) n. 555/2008 se in fase di accertamento finale dei lavori emerge che un'operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 o non è stato rispettato quanto previsto dal presente articolo relativamente alle "modifiche non sostanziali" e alle varianti si procede alla revoca dell'aiuto e, se è stato concesso un anticipo, al recupero dell'aiuto versato.**

In fase di saldo per l'accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori deve essere prodotto un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori. Il documento deve contenere una relazione che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indichi la data di inizio e fine dei lavori.

## ARTICOLO 10 *Rinuncia della domanda di aiuto*

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di aiuto senza conseguenze prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta.

Non sono autorizzate revoche se l'Amministrazione regionale ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere ritirata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

L'eventuale rinuncia ad una domanda di aiuto già presentata è registrata sul portale SIAN.

## ARTICOLO 11 *Agevolazioni previste*

Sono previsti finanziamenti in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

Per gli interventi finanziati nell'ambito della azione sono fissati i seguenti **limiti di spesa**:

### ■ **Progetti annuali**

- € 800.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- € 10.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;

### ■ **Progetti biennali**

- € 1.200.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento;
- € 10.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

### **Intensità di spesa pubblica**

**Il contributo massimo concedibile è pari al 40% dell'investimento finanziabile nel caso di micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE\*.**

**Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari ad un massimo del 20% dell'investimento finanziabile.**

---

\* La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" come disciplinate dal Reg. (CE) n. 1998/2006.

## **ARTICOLO 12**

### ***Criteria per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie***

Sono individuati specifici criteri di selezione di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino al completo esaurimento delle risorse stanziare.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità** in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

<b>TABELLA A - CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI</b>			
<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>CRITERIO DI SELEZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>1</b>	Progetti annuali	Investimenti da completare entro il 31 agosto 2012	<b>51</b>
<b>2</b>	Imprese che non effettuano l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del <u>vino acquistato</u> , ai fini della sua commercializzazione.	Tale priorità <u>viene assegnata nel caso l'impresa non acquisti vino</u> , ai fini della sua commercializzazione ma svolga una o più delle attività previste dalle lettere a, b e c dell'articolo 3 del presente provvedimento.	<b>14</b>
<b>3</b>	Produzione biologica (ai sensi del reg. (CE) n. 834/07 ex Reg. CE 2092/91)	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento preveda l' <u>esclusiva</u> (100%) lavorazione di uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica.	<b>5</b>
<b>4</b>	Investimenti in impianti che trattano vini DO e IG per almeno il 60% del prodotto ottenuto.	La priorità è attribuita solo nel caso in cui nella cantina viene ottenuto almeno il 60% di prodotto trasformato DO e IG rispetto alla quantità complessiva di prodotto trasformato.	<b>5</b>
<b>5</b>	Giovane imprenditore	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando il titolare o il rappresentante legale dell'impresa abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda.	<b>5</b>
<b>6</b>	Richiedente che non ha ottenuto aiuti a valere sulle Misura investimenti dell'OCM Vino e sulle misure 121 e/o 123 del P.S.R. Lazio 2007-2013 nel settore vitivinicolo.	La priorità è attribuita solo nel caso in cui al momento della presentazione della domanda per l'azienda richiedente non sia stata finanziata alcuna domanda relativa alla Misura Investimenti dell'OCM vino e alle misure 121 e/o 123 del PSR 2007-2013 Lazio relativamente al comparto vitivinicolo.	<b>20</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>			<b>100</b>

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del titolare dell'impresa o del rappresentante legale, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica (ai sensi del reg. (CE) n. 834/07 ex Reg. CE 2092/91) i produttori che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica. Per l'attribuzione di tale priorità deve pertanto essere presentato l'elenco di tutti i fornitori e deve essere dimostrato che sono tutti assoggettati al regime di produzione biologica.

Per l'attribuzione del punteggio relativo agli Investimenti in impianti che trattano vini DO e IG per almeno il 60% del prodotto ottenuto deve essere presentata la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la quantità di produzione DO e IG rispetto al totale prodotto nell'ultima campagna vitivinicola.

Per il calcolo delle quantità si farà riferimento all'ultima dichiarazione Vitivinicola di vendemmia/produzione.

Nel caso di nuova azienda che non ha mai prodotto dovrà essere dimostrato che almeno il 60% del prodotto che sarà conferito all'azienda per la trasformazione sia idoneo alla produzione di Vini DO e IG.

non potrà essere richiesta e attribuita tale priorità.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

### **ARTICOLO 13** ***Dotazione finanziaria***

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni sono stanziati, a valere sui fondi comunitari FEAGA, complessivamente € **1.744.163,16**.

L'Amministrazione regionale, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, può procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, nel caso in cui si rendessero disponibili eventuali risorse aggiuntive.

### **ARTICOLO 14** ***Rendicontazione della spesa e pagamenti***

#### **Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento.**

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate:

- entro il 31.8.2012, per le domande di investimento di durata annuale;
- entro il 31.8.2013, per le domande di investimento di durata biennale.

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato:

- **al 31.8.2012, per le domande di investimento di durata annuale e per le domande di anticipo riferite ad investimenti di durata biennale;**
- **al 31.8.2013, per le domande di investimento di durata biennale con pagamento a saldo.**

Le domande di pagamento devono essere presentate tramite l'apposita applicazione presente nel portale SIAN "Investimenti vitivinicolo - Gestione Domande Pagamento":

Dopo aver provveduto alla stampa definitiva e al rilascio informatico la domanda di pagamento deve essere firmata dal beneficiario/rappresentante legale e presentata all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio entro i medesimi termini sopra stabiliti.

Le domande di pagamento pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili.

La domanda di pagamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati firmata da un tecnico abilitato e computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori. Il documento deve contenere una relazione che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indichi la data di inizio e fine dei lavori;
- 2) copia conforme all'originale delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento aventi forza probatoria (bonifico o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili) da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto informatizzata;
- 3) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- 4) dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici, nel caso di pagamento diverso da bonifico bancario, con specifico riferimento al numero dell'assegno, alla data e all'importo;
- 5) certificato di agibilità (ove previsto) e, dove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti realizzati;
- 6) DIA sanitaria (ove prevista);
- 7) contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- 8) certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;
- 9) eventuale documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- 10) eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore a giustificazione della mancata o parziale realizzazione degli investimenti, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 73 del 2009.

Qualora il **contributo complessivo concesso** sia **superiore a € 154.857,00** prima dell'autorizzazione dei pagamenti (anticipo/saldo) l'incaricato dell'accertamento finale verifica l'esistenza della **certificazione antimafia in corso di validità rilasciata dalla Prefettura competente** (D.P.R. 3 giugno 1998 n.252);

Sebbene il termine ultimo per la realizzazione dell'investimento sia il 31-08-2012 per i progetti annuali e il 31-08-2013 per i progetti biennali, per gli interventi riconducibili a quelli previsti

dall'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 i lavori devono essere terminati in tempo utile per ottenere, entro le suddette date, il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune competente.

In alternativa, qualora la domanda di pagamento del saldo non fosse corredata del certificato di agibilità degli investimenti realizzati, anche acquisita mediante l'istituto del silenzio assenso, è consentita la presentazione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione Lazio ed AGEA – O.P., di durata massima annuale e per un importo pari al 110% del contributo accordato, comprensivo dell'eventuale anticipazione. Entro il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza della fideiussione, a pena di escussione della stessa, deve essere prodotta l'agibilità.

In assenza del certificato di agibilità per interventi riconducibili a quelli previsti dall'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 o della polizza fideiussoria di cui sopra la domanda di pagamento verrà dichiarata irricevibile.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

- Assegno. Tale modalità è accettata solamente nel caso di **"assegno circolare non trasferibile"**. Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice e dell'assegno emesso, nonché una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario dell'assegno, dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene /servizio fornito;

**In nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti, con vaglia postale e tramite assegni diversi da "assegno circolare non trasferibile".**

I funzionari responsabili dell'accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario, ulteriore documentazione.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute.

Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, il funzionario incaricato dell'accertamento deve apporre lo specifico timbro di annullamento o la dicitura ***"OCM Vino. Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.s. m.m. e i.i. Misura investimenti Domanda n. \_\_\_\_\_, Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, e la firma del funzionario incaricato.***

Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, verrà specificato dal funzionario incaricato l'ammontare della spesa finanziata.

Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno i cinque (5) anni dal pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore Agea e deve essere assicurata la loro pronta reperibilità per eventuali controlli.

I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell'Organismo Pagatore Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

In caso di pagamento con anticipo, il richiedente provvede - successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento della domanda - alla costituzione di una garanzia in favore dell'OP AGEA pari al 110% dell'importo dell'anticipo. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. (CE) n.2220/1985.

### **ARTICOLO 15**

#### ***Ulteriori disposizioni***

Con successivi atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco ed ai pagamenti stessi, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, ai controlli ex-post, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle scadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati. Eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico, che saranno rese disponibili anche sul sito internet [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), relative alla Misura Investimenti saranno direttamente applicabili nella Regione Lazio senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Amministrazione regionale.

Allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione agli interessati, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell'art. 3 bis della citata legge 241/90, è previsto l'uso della telematica nel rapporto con il beneficiario.

### **ARTICOLO 16**

#### ***Clausola compromissoria***

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto relativa alla Misura Investimenti può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.